COMUNE DI GALATINA
Provincia di Lecce
Prot. 20120036305 del 19-10-2012
Uff. carico POLIZIA MUNICIPALE
P
Cat 9 Class 2

CITTA' DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE-SUAP-PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO II - Polizia Commerciale, Annona e Mercati -
Tel. 0836/566514 564767 fax 0836/561012

Prot.....

Ordinanza n. 198/D

OGGETTO: Provvedimenti di viabilità in occasione della manifestazione "14° Mostra scambio e raduno di auto e moto d'epoca". Galatina 21 ottobre 2012.

IL DIRIGENTE

Premesso che domenica 21 ottobre 2012 è prevista la manifestazione ciclistica denominata "14° Mostra scambio e raduno di auto e moto d'epoca"dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
Vista l'autorizzazione n. 1373 del 18.10.2012 di cui al prot. 0036148 a firma del Responsabile del Suap con la quale si autorizza il Sig. Codazzo Giovanni, nato a Galatina il 01.05.1959 ed ivi residente alla Via Montegrappa, 97, in qualità di Presidente dell'A.S.D. "Moto Club Chirone" con sede in Galatina alla Via S. D'acquisto n. 22", a svolgere in Corso Principe di Piemonte la manifestazione denominata "14° Mostra scambio e raduno di auto e moto d'epoca" dalle ore 08.00 alle ore 13.00 nella giornata del 21 ottobre 2012;
Preso atto che nel corso della manifestazione verrà effettuata una sfilata per le seguenti vie cittadine: Corso Principe di Piemonte, Corso Garibaldi; Via Robertini, Via Umberto I, Via Soleto, Via Foggia, Via Corigliano, Via G. del Ponte, Via m. D'Enghien, Corso Luce, Piazza Alighieri, Via Roma, Via Liguria, Piazzale Stazione, Via XX Settembre, Via Diaz, Quartiere Fieristico;
Ritenuto pertanto di dover limitare la circolazione e la sosta veicolare su Corso Principe di Piemonte ;
Visti:

- gli artt. 4 del D.Lgs. 165/2001 e 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente competente;
- gli artt. 5, 7, e 26 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;
- il Decreto del Commissario Straordinario n. 8 dell'01.03.2012 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Direzione VI Polizia Municipale – Suap – Protezione Civile;
- i Decreti Sindacali n. 4 del 04.07.2012 e n. 8 del 02.10.2012 di proroga dello stesso incarico;

ORDINA

che il giorno 21 ottobre 2012 dalle ore 07.30 alle ore 13.30 siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:

- interdizione temporanea alla circolazione di Corso Principe di Piemonte, da Piazza Alighieri a Piazza F. Cesari;
- divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo su ambo i lati di Corso Principe di Piemonte da Piazza Alighieri a Piazza F. Cesari con apposizione della necessaria segnaletica a cura della Direzione Lavori Pubblici;
- interdizione al transito in Via Principessa Iolanda intersezione Via Pascoli;
- che i segnali stradali mobili di divieto di sosta siano corredati da pannello aggiuntivo indicante la rimozione forzata nelle ore e data previste per la manifestazione e siano apposti almeno 48 ore prima dell'inizio;
- l'adozione di ulteriori provvedimenti che si rendessero necessari per garantire il regolare svolgimento della manifestazione a discrezione del Comando di Polizia Locale;
- il rispetto di tali norme a tutti gli utenti della strada;
- che quanto disposto con la presente non abbia effetto per: transito dei veicoli delle forze di polizia, dei mezzi adibiti al soccorso;
- ai partecipanti alla manifestazione impegnati nella sfilata oggetto di comunicazione di rispettare scrupolosamente tutte le norme in materia di circolazione stradale;

In caso venisse ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Locale ovvero gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada impegnati nella manifestazione, ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento della manifestazione, potranno consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, compreso ulteriori provvedimenti di chiusura al traffico veicolare nelle vie limitrofe al transito della gara, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
Gli organi di Polizia Stradale e tutti quelli a cui spetti sono incaricati dell'esecuzione del presente provvedimento e di segnalare a questo Ufficio eventuali incidenti che si verificassero nel corso della manifestazione.
La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche dei mezzi di informazione.

RENDE NOTO

Che in ogni caso il presente nulla osta è accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo all'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Direzione Polizia Municipale-Suap-Protezione Civile.
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia.
La presente, oltre ad essere pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Galatina, viene notificata in copia al Sig. Codazzo Giovanni (meglio sopra generalizzato), quale Presidente dell'A.S.D. "Moto Club Chirone",alla Direzione LL.PP., al Commissariato di P.S. di Galatina, al Comando Stazione dei Carabinieri di Galatina, per debita notizia e per quanto di competenza.
Ai sensi dell'art. 3 u.c. della legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della l. 1034/71 e successive modificazioni, o al Capo dello Stato, ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di rilascio .
Il presente provvedimento è valido il giorno 21.10.2012 dalle ore 07.30 fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 13:30.
Dall'entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze sindacali incompatibili con la presente.
I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Galatina,

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Claudio OREFICE

L'Estensore
Mar.Magg. Oronzo Vergine